

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 29 luglio 2015

Plenaria

79ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 20,30.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del senatore Giovanni Bilardi

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 2 luglio 2015 e proseguito nelle sedute del 7 e 15 luglio 2015.

Il PRESIDENTE informa che è stata posta in distribuzione la risposta del Presidente del Senato, pervenuta il 27 luglio scorso, alla richiesta di chiarimenti sulle somme spettanti ai singoli senatori nel corso del mandato, formulata a seguito della deliberazione assunta dalla Giunta nella seduta del 15 luglio 2015. Cede quindi la parola alla relatrice designata, senatrice Pezzopane.

La relatrice PEZZOPANE (PD) fa presente che il senatore Bilardi (all'epoca dei fatti, consigliere regionale e capo gruppo del Gruppo consiliare «Lista Scopelliti» e quindi pubblico ufficiale) è indagato per essersi indebitamente appropriato – in concorso con altri, mediante prelievi indebiti dal conto corrente del gruppo consiliare e comunque sostenendo con tali risorse spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili al rimborso – delle seguenti somme erogate al predetto

gruppo consiliare della regione Calabria: di euro 40.988,60 per l'anno 2010, di euro 76.139,20 per l'anno 2011 e di euro 66.587,07 per l'anno 2012, spesi direttamente; inoltre di euro 53.241,09 per l'anno 2010, di euro 61.342,96 per l'anno 2011 e di euro 33.655,88 per il 2012, spesi per il tramite del suo collaboratore Carmelo Trapani; infine di euro 16.057,04 per l'anno 2011 e di euro 9.644,12 per l'anno 2012, pagati dal senatore Bilardi direttamente al suo collaboratore a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare, ma in realtà mai documentate. Si sottolinea, ai fini della valutazione della gravità del reato oggetto dell'accusa, che gli importi delle somme oggetto della fattispecie criminosa in questione non sono assolutamente irrilevanti, ammontando complessivamente a circa 357.663 euro.

Il senatore Bilardi è indagato inoltre per avere, nei rendiconti annuali relativi all'impiego dei fondi erogati al gruppo dalla Regione (presentati al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2002, per gli anni 2010, 2011 e 2012) falsamente attestato la correttezza della spesa e occultato la reale e illecita destinazione delle risorse, con l'aggravante di aver commesso il fatto per assicurarsi l'impunità in relazione al delitto di peculato.

Infine, il senatore Bilardi è indagato per aver indebitamente erogato: al consigliere regionale Alfonsino Grillo per l'anno 2010 euro 27.000, per il 2011 euro 38.250 e per il 2012 euro 20.700, a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private e in ogni caso non ammissibili a rimborso e comunque non documentate, nonché, per l'anno 2012 euro 9.150, a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate; al consigliere Claudio Parente per l'anno 2010 euro 3.120 e per il 2011 euro 3.923,07, a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate, nonché, per il 2010 euro 7.500, per spese in realtà risultate avere finalità elettorali e in ogni caso non ammissibili al rimborso; al consigliere regionale Salvatore Magarò per l'anno 2010 euro 6.610, a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private e in ogni caso non ammissibili a rimborso.

In relazione all'esigenza cautelare, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto condivisibili le valutazioni esposte dal pubblico ministero, incentrando le esigenze cautelari sulla fattispecie di cui all'articolo 274 lettera c), secondo periodo, del codice di procedura penale (pagg. 872 e 876 dell'ordinanza) ed altresì sulla fattispecie di cui all'articolo 274 lettera a) (pagg. 872 e 875 dell'ordinanza). In particolare, quanto al rischio di reiterazione del reato – di cui alla sopracitata lettera c) dell'articolo 274 – il giudice delle indagini preliminari rileva come l'attuale incarico politico-istituzionale colloca il senatore Bilardi nella situazione ideale per continuare a commettere reati della stessa specie di quelli per i quali si procede. Nella sua veste di senatore, egli gode – sempre secondo il GIP – della disponibilità di ingenti fondi pubblici. Il tribunale del riesame, adito dall'interessato, ha confermato l'ordinanza cautelare in questione.

Sul piano metodologico la relatrice fa preliminarmente presente che nell'istruttoria della richiesta di arresti domiciliari in questione tutte le valutazioni debbono essere circoscritte nel perimetro dei poteri della Giunta, sottolineati in modo dettagliato anche con riferimento alla prima richiesta di arresto della legislatura in corso, relativa al senatore Azzolini. In quella sede si precisò che le valutazioni della Giunta, per un principio di separazione dei poteri, non possono sostanzarsi in un giudizio di riesame ulteriore rispetto a quello contemplato dall'articolo 309 del codice di procedura penale, spettante all'esclusiva competenza del cosiddetto Tribunale della libertà, nè tantomeno può connotarsi come un improprio quarto grado di giudizio per le misure cautelari, aggiuntivo rispetto al predetto secondo grado ed alla fase processuale successiva dinanzi alla Corte di Cassazione.

La relatrice si atterrà quindi rigorosamente a tale impostazione metodologica, senza sconfinare in campi riservati all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, quali quelli inerenti ad un sindacato di merito degli atti processuali in questione (spettante come detto al Tribunale del riesame) come pure quelli inerenti ad un sindacato di legittimità (spettante anch'essi al Tribunale del riesame, come pure alla Corte di Cassazione, ove adita dall'interessato).

Precisa la relatrice che nemmeno un sindacato di sola legittimità sugli atti in questione potrebbe aver luogo in ambito parlamentare, atteso che tale approccio consentirebbe alla Giunta di assumere un ruolo «giurisdizionale» improprio, suscettibile di sovrapporsi indebitamente con quello spettante al Tribunale del riesame, come pure alla Corte di Cassazione. Peraltro, ciò si porrebbe in contrasto con il profilo funzionale (ossia con la tutela della funzione parlamentare) che costituisce il substrato giustificativo di tutto il sistema delle inviolabilità previsto dalla Costituzione, le quali costituiscono deroghe al principio di uguaglianza (*rectius* al principio di parità di trattamento di tutti i cittadini di fronte alla giurisdizione) e in quanto tali sono ammesse in tale valenza derogatoria solo in relazione agli stretti limiti della tutela della funzione parlamentare, l'unica soggetta a valutazione del Senato attraverso il sindacato sul *fumus persecutionis*.

Tale assunto è desumibile peraltro non solo dal principio costituzionale di separazione dei poteri (inconciliabile con un compito di verifica della legittimità degli atti da parte di un organo non esercitante funzioni giudiziarie), ma anche indirettamente dai moduli procedurali che il Regolamento del Senato adotta rispetto a tale tipologia di atti. L'articolo 135, comma 5, del Regolamento (e la prassi interpretativa costante seguita in ordine a tale norma) consente esclusivamente la facoltà per il senatore interessato di fornire chiarimenti alla Giunta, attraverso una memoria scritta o anche attraverso un'audizione. Non è quindi in alcun modo possibile l'esperimento di attività probatorie (ad esempio ascolto di testimoni, etc., consentita alle sole Commissioni di inchiesta in virtù dell'articolo 82 della Costituzione) e non è possibile nemmeno audire gli organi giudiziari dell'accusa e le parti civili. Un'impropria attività giurisdizionale (anche basata eventualmente sul solo sindacato di legittimità sugli atti cautelari,

analogamente a quello svolto dalla Cassazione), espletata dalla Giunta ai sensi dell'articolo 309 e seguenti del codice di procedura penale, sarebbe non conciliabile con i basilari principi processuali, quali ad esempio quello del contraddittorio fra accusa e difesa. Si svolgerebbe quindi un improprio giudizio «monocorde», nel quale l'unica parte ammessa a sostenere le proprie ragioni sarebbe il senatore imputato, senza che l'accusa e le parti civili possano far valere le proprie controdeduzioni in tale indebito contesto.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010 (citata dalla relatrice anche nella relazione all'Assemblea riferita all'atto di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni nei confronti di Verdini e Dell'Utri) nel prevedere che il sindacato della Giunta si estenda non solo al requisito per così dire «negativo» dell'assenza di *fumus persecutionis*, ma anche a quello positivo della necessità dell'atto, precisa tuttavia che il sindacato non deve consistere in un riesame dei presupposti di necessità già vagliati dall'autorità giudiziaria (*rectius* nel caso di specie sia dal GIP che dal Tribunale del riesame, che ha confermato l'ordinanza cautelare) quanto in un potere di riscontrare attraverso la motivazione dell'atto, la mera non implausibilità dello stesso sotto il profilo della necessità.

Alla luce di tale approccio la relatrice evidenzia, in relazione ai profili di cui alla sopracitata sentenza della Consulta n.188 del 2010, che la motivazione dell'atto esplicita le esigenze cautelari e sostiene (con specifico riguardo alle fattispecie di cui all'articolo 274, lett. c) del codice di procedura penale) che il senatore Bilardi potrebbe, in base ad un giudizio prognostico, reiterare tali tipologie di reati, avendo una disponibilità di somme nell'attuale ruolo espletato dallo stesso. Su tale motivazione va svolta la verifica di «non implausibilità» citata nella sopracitata sentenza.

La relatrice, nel ribadire che le esigenze cautelari indicate nell'ordinanza ineriscono ai casi di cui all'articolo 274 lettera c), secondo periodo, del codice di procedura penale, nonché ai casi di cui all'articolo 274 lettera a), si sofferma in particolare sulla prima delle due citate fattispecie (ossia sul pericolo di reiterazione del reato), in relazione alla quale la Giunta in precedenti sedute (su proposta del senatore Pagliari) ha deliberato di attivare un subprocedimento istruttorio, inviando una richiesta di chiarimenti al Presidente del Senato.

In particolare, tale lettera era finalizzata ad acquisire elementi cognitivi certi rispetto alle somme soggette a rendicontazione (le uniche rilevanti ai fini della richiesta di arresto in esame) attribuite alla gestione del singolo parlamentare privo di incarichi. Con successiva lettera del dott. Ciaurro, inviata su incarico del presidente Stefano al Segretario Generale – in risposta ad una richiesta di chiarimenti del Presidente Grasso sulla portata dell'istanza istruttoria della Giunta – è stato infatti evidenziato che solo le somme soggette a rendicontazione sono rilevanti ai fini di cui trattasi: va infatti sottolineato che solo in ordine a tali emolumenti sono possibili fenomeni di falsificazione e di peculato, atteso che per i compensi fissi e quelli forfettari (e quindi non soggetti a rendiconta-

zione) nessun fenomeno di appropriazione indebita può configurarsi *in re-rum natura*.

Alla luce di tale supplemento d'istruttoria è risultato che il singolo senatore (senza incarichi) dispone di una somma di 2.090 euro mensili soggetta a rendicontazione (oltre a 4.000 euro *una tantum* per acquisto di beni informatici). Tale circostanza esclude l'infondatezza macroscopica dell'ordinanza del GIP, nella quale si fa riferimento a somme delle quali dispone il parlamentare e conseguentemente esclude il *fumus* di terzo grado o oggettivo. Solo infatti l'assenza assoluta di somme disponibili (soggette a rendicontazione) o anche il carattere palesemente irrisorio delle stesse avrebbe consentito la configurabilità del *fumus persecutionis* di terzo grado (o oggettivo). Nel caso di specie 2.090 euro mensili non sono configurabili come compenso palesemente irrisorio e conseguentemente non sussiste un'infondatezza manifesta dell'ordinanza in grado di radicare il *fumus persecutionis* di terzo grado.

Si precisa che il *fumus persecutionis* di terzo grado attiene alla manifesta infondatezza dell'attività dell'autorità giudiziaria (cosiddetto *fumus oggettivo*). Va ribadito a tal proposito che, come evidenziato in precedenza, la Giunta non deve sostituirsi al giudice per le indagini preliminari nella valutazione procedimentale della sussistenza o meno delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, non potendo quindi estendere il proprio sindacato agli eventuali profili di infondatezza dell'ordinanza. L'unica eccezione ammessa a tale approccio è quella relativa agli aspetti di infondatezza caratterizzati da una parvenza manifesta e macroscopica, percepibile *ictu oculi* e in maniera indubbia e idonei quindi a connotare un *fumus persecutionis* di terzo grado (cosiddetto *fumus oggettivo*).

Nel caso di specie, quindi, l'esistenza di emolumenti soggetti a rendicontazione per un ammontare pari a 2.090 euro mensili esclude il carattere manifesto di un'eventuale infondatezza ed esclude quindi il *fumus* di terzo grado.

Quanto al *fumus* di «primo grado» si evidenzia che lo stesso si sostanzia nella persecuzione «dolosa» del magistrato nei confronti del parlamentare, richiedendo quindi per la sua configurabilità una specifica intenzione persecutoria in capo al primo.

In tale prospettiva occorre preliminarmente individuare il magistrato che ha adottato l'ordinanza di arresto domiciliare *de qua*. Si precisa a tal fine che, ai sensi degli articoli 291 e 292 del codice di procedura penale, le misure cautelari personali sono disposte dal giudice per le indagini preliminari.

Dall'audizione svolta e dall'analisi dei documenti non è emerso alcun elemento atto ad evidenziare uno specifico «*animus persecutionis*» da parte del predetto magistrato, né è emersa alcuna intenzione manifestata dallo stesso di nuocere e di perseguire attraverso il proprio operato processuale il senatore Bilardi.

Sotto tale profilo appare rilevante evidenziare che – come emerge chiaramente dalle risultanze dell'ordinanza – l'indagine degli inquirenti

si è diretta nei confronti dei diversi Gruppi Consiliari presenti presso la regione Calabria; l'attività investigativa, peraltro, viene infatti suddivisa, a livello espositivo, con riferimento ai singoli Gruppi oggetto della stessa: 1) Gruppo «P.D.L.» 2010, 2011, 2012 – Capogruppo Fedele Luigi – Capogruppo Chiappetta Gianpaolo; 2) Indagini Gruppo «U.D.C.» 2010, 2011, 2012 – Capogruppo Tripodi Pasquale Maria – Capogruppo Dattolo Alfonso; 3) Indagini Gruppo «Lista Scopelliti» anni 2010, 2011 – Capogruppo Bilardi Giovanni Emanuele; 4) Indagini Gruppo «Federazione della Sinistra» anni 2010 e 2011 – Capogruppo De Gaetano Antonino; 5) Indagini Gruppo «Progetto democratico» anni 2011, 2012 – Capogruppo Cicone Vincenzo Antonio; 6) Indagini Gruppo «Autonomia e Diritti» anni 2010, 2011, 2012 – Capogruppo Cicone Vincenzo Antonio – Capogruppo Bruni Ottavio Gaetano – Capogruppo Loiero Agazio; 7) Indagini Gruppo «Misto» 2010, 2011, 2012 – Capogruppo Bova Giuseppe; 8) Indagini Gruppo «I.D.V.» anni 2010, 2011, 2012 – Capogruppo Giordano Giuseppe – Capogruppo De Masi Emilio; 9) Indagini Gruppo «P.D.» anni 2010, 2011, 2012 – Capogruppo Principe Sandro.

Non emerge quindi un intento persecutorio rivolto in particolare verso un soggetto singolo o verso una singola forza politica.

Anche in relazione alle richieste cautelari, sia le prospettazioni del Pubblico ministero (pagine 868 e seguenti dell'ordinanza), che quelle del Giudice per le indagini preliminari (pagine 874 e seguenti) concernono soggetti appartenenti a diverse aree politiche; con particolare riguardo ai tre indagati per i quali quest'ultimo ha ritenuto di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari, si segnalano – oltre al senatore Bilardi, appartenente al gruppo «Lista Scopelliti» – Luigi Fedele, consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare «P.D.L.», nonché Antonino De Gaetano, consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare «Federazione della Sinistra».

Si osserva inoltre che la conferma della misura cautelare in questione, effettuata dal cosiddetto Tribunale della libertà, elimina radicalmente qualsivoglia elemento anche lontanamente ed ipoteticamente riconducibile al *fumus persecutionis* di primo grado, atteso che l'impugnazione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale si connota come impugnazione di tipo integralmente devolutivo, a seguito della quale l'organo giurisdizionale in questione ha il potere di esaminare non solo la legittimità, ma anche il merito della misura coercitiva, senza essere vincolato né dagli eventuali motivi del ricorso dell'imputato, né dalla motivazione del provvedimento che ha applicato la misura. Alla luce di tale quadro, l'*animus persecutionis* sarebbe impossibile (o almeno altamente improbabile) da configurare, dovendo essere coinvolti in tale «progetto persecutorio» non solo il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari, ma anche il giudice del riesame di un diverso tribunale.

Appare quindi *ictu oculi* non configurabile alcun *fumus persecutionis* di primo grado, non essendo ravvisabile dagli elementi emersi alcun «dolo persecutorio» in capo ai magistrati competenti.

La seconda tipologia di *fumus* è il cosiddetto *fumus persecutionis* di secondo grado, che si manifesta con riferimento alle modalità dell'atto oggetto della richiesta di autorizzazione.

In tale prospettiva, occorre evidenziare che l'articolo 274, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, recita testualmente: «Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. (*omissis*).».

Con riferimento al caso di specie si fa presente che il reato per il quale il GIP ravvisa il pericolo di reiterazione, ossia il peculato, è punito con la reclusione fino a dieci anni, e conseguentemente i limiti massimi di pena edittale consentivano sul piano meramente formale l'adozione di misura custodiale in carcere, anche se, ovviamente, nel nostro sistema penale la discrezionalità del giudice deve commisurarsi in concreto ai principi di proporzionalità e di adeguatezza nella scelta (discrezionale) della misura cautelare.

In ogni caso permane comunque una discrezionalità del giudice delle indagini preliminari definita dalla giurisprudenza con l'aggettivo «ampia». Osserva infatti la Suprema Corte (Cassazione penale, II, 20 gennaio 2015, n. 6505; in senso conforme v. Cassazione penale, V, 12 febbraio 2015, n. 16009; Cassazione penale, II, 25 marzo 2015, n. 16055; Cassazione penale, III, 26 aprile 1994, n. 1319; Cassazione penale, VI, 21 luglio 1992, n. 2956; Cassazione penale, I, 22 ottobre 1990, n. 3492) che l'articolo 275 del codice di procedura penale «attribuisce al giudice poteri discrezionali assai estesi nella scelta delle misure cautelari da applicare all'indiziato. Egli, infatti, deve tener conto – al riguardo – della specifica idoneità della misura, che intende applicare, a soddisfare nel caso concreto le esigenze cautelari».

Nel caso di specie, nell'esercizio di tale «*assai estesa*» discrezionalità, il giudice delle indagini preliminari correttamente esclude la misura della custodia cautelare in carcere (pur, come detto, configurabile astrattamente quale opzione, con riferimento ai limiti di pena previsti per i reati per i quali sussiste il pericolo di reiterazione) e concede invece la misura cautelare degli arresti domiciliari, reputandola idonea in concreto al perseguimento delle esigenze cautelari, in ossequio ai principi di proporzionalità e di adeguatezza.

Si sottolinea che un giudice mosso da *fumus persecutionis* avrebbe potuto applicare strumentalmente la detenzione cautelare in carcere (come detto possibile, sul piano meramente astratto, con riferimento ai limiti massimi di pena). Ciò nel caso di specie non è accaduto e tale circostanza costituisce quindi un indice sintomatico (sia pure, ovviamente, non decisivo) dell'insussistenza di un *fumus persecutionis* di secondo grado,

essendo le modalità dell'ordinanza in questione (quanto in particolare alla scelta discrezionale della misura da applicare) atte a tutelare i predetti principi di proporzionalità e di adeguatezza.

Non sussistendo nè il *fumus* di primo grado, nè quello di secondo grado e nè il *fumus* di terzo grado (o oggettivo), la relatrice propone che la Giunta deliberi l'accoglimento della richiesta di arresti domiciliari dell'autorità giudiziaria.

La senatrice LO MORO (*PD*) interviene incidentalmente per osservare che l'espressione «ingenti fondi pubblici» appare contenuta nella richiesta formulata dai pubblici ministeri e non nell'ordinanza del GIP che, nel condividere l'impostazione accusatoria da questi seguita, è frutto comunque di un'autonoma valutazione.

Il PRESIDENTE, nel rilevare che le osservazioni formulate dalla senatrice Lo Moro appaiono confermate alla luce di quanto emerge nella stessa ordinanza del GIP, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) esprime un giudizio assai critico sulla domanda di autorizzazione sottoposta al vaglio della Giunta poiché il presupposto sul quale sembra fondarsi la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliare nei confronti del senatore Bilardi appare costituito unicamente dal fatto che egli rivesta la carica di senatore; inoltre, il pericolo di reiterazione dei reati sembra connesso alla possibilità che lo stesso senatore possa perpetrare le condotte di malversazione – che gli sono state addebitate nella pregressa esperienza di consigliere regionale – utilizzando i fondi di cui ora disporrebbe in qualità di senatore, fondi che, anche alla luce della risposta fornita dal Presidente del Senato, si fatica a poter considerare ingenti.

Tenuto conto poi che per consiglieri regionali implicati in questi anni in vicende giudiziarie ben più gravi non risulta essere stata formulata dall'autorità giudiziaria competente alcuna richiesta di arresto e che il Presidente della Regione Campania, pur avendo subito una condanna in primo grado, è stato messo nelle condizioni di poter governare la stessa regione, reputa che la richiesta di arresti domiciliari nei confronti del senatore Bilardi appare abnorme e, per le motivazioni esposte, connotata da evidente *fumus persecutionis*.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva preliminarmente che, quanto accaduto nella odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea in merito alla richiesta di autorizzazione degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Azzollini, rappresenti una vicenda emblematica che testimonia che l'autonoma e libera sfera di valutazione del singolo parlamentare dovrebbe essere sempre preservata, oltre che fondata unicamente sull'osservanza delle norme e sul contenuto dei documenti all'esame, respingendo qualsiasi indebito condizionamento esterno.

Nel merito, ritiene che non sussista alcun pericolo della reiterazione di reati da parte del senatore Bilardi, anche alla luce del chiarimento offerto dal Presidente del Senato in ordine alle risorse finanziarie riconosciute ai senatori per l'esercizio della propria attività. Peraltro, in questo caso, la richiesta di arresti domiciliari, a suo avviso, più che fondata su esigenze di natura cautelare, costituisce in realtà un'illegitimata anticipazione della condanna ed un tentativo di modificare indebitamente la maggioranza parlamentare, con tutte le conseguenze antidemocratiche derivanti da tale situazione.

Il senatore CUCCA (*PD*) prende la parola incidentalmente per segnalare che diversi componenti della Giunta sono chiamati a partecipare agli imminenti lavori della Commissione Giustizia. Suggerisce quindi che la seduta sia aggiornata.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) sottolinea che nella programmazione dei lavori occorrerebbe, per quanto possibile, evitare sovrapposizioni con gli impegni di altre Commissioni.

Ad avviso del senatore CASSON (*PD*) la discussione generale potrebbe proseguire nella seduta odierna, pur in assenza dei senatori costretti ad allontanarsi per concomitanti impegni e nel rispetto del numero legale che sarebbe comunque garantito.

Il PRESIDENTE, nel ricordare le determinazioni assunte nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ed il rispetto del termine, previsto dall'articolo 135, comma 7, del Regolamento, di trenta giorni entro i quali la Giunta deve riferire al Senato – termine che scadrà nella giornata di domani – auspica che sulla programmazione della prossima seduta la Giunta possa assumere una decisione condivisa.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), stante il presumibile andamento dei lavori dell'Assemblea nella giornata di domani che non consentirebbero alla Giunta di poter proseguire i propri lavori e dell'esigenza che il più ampio numero di senatori possa partecipare alla discussione generale, propone che la prossima seduta della Giunta abbia luogo nella serata di mercoledì 5 agosto 2015, al fine di concludere in tale data l'esame della richiesta di autorizzazione relativa al senatore Bilardi.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Giunta approva a maggioranza la proposta – avanzata dal senatore Ferrara – di concludere i lavori sul documento in titolo nella serata di mercoledì 5 agosto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*VERIFICA DEI POTERI***Comunicazioni del Presidente**

Il PRESIDENTE informa che, in esito alla incompatibilità accertata nella precedente seduta, il senatore Piccinelli ha fatto pervenire alla Giunta in data 22 luglio 2015 una lettera volta a comunicare di aver rimosso la situazione di cumulo di cariche incompatibili, avendo rassegnato le dimissioni dall'incarico di consigliere di amministrazione della società S.A.C.B.O. Spa nella medesima giornata e di aver quindi optato per il seggio senatoriale.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle ore 21,30.